



Decreto Dirigenziale n. 170 del 05/10/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE ESISTENTE" DA REALIZZARSI AL FG. 21 P.LLA 750 C.DA CURCIO NEL COMUNE DI ACERRA (NA) - PROPOSTO DALLA SOCIETA' ROSMA ECOLOGICA S.R.L.. - CUP 7254

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.M. n. 52 del 30/03/2015 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.84 - sono state approvate le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- g. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- i. che, con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS));

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 780800 del 19/11/2014 contrassegnata con CUP 7254, e successiva integrazione prot. Reg.le n.819101 del 2/12/2014, la Soc. Rosma Ecologica Srl autodemolizione, con sede in Acerra (NA) CAP 80011 C.da Curcio, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e

ss.mm.ii., relativa al progetto “Adeguamento tecnico funzionale del Centro di autodemolizione esistente” da realizzarsi alla Contrada Curcio nel Comune di Acerra (NA);

- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dai dott.ri Ragone-Sanmartino, iscritti alla “short list” di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 23/06/2015, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
- a.1.le operazioni di cui all'Allegato IV punto 7 lettera z.b del D.lgs 152/06 “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9, della parte IV del Decreto Legislativo n° 152/2006”, dovranno essere limitate alle operazioni di riduzione volumetrica dei veicoli bonificati attraverso l'impiego di pressa mobile;
 - a.2.considerata la presenza nelle aree di piazzale di autoveicoli da bonificare, l'impianto per la gestione delle acque bianche dovrà garantire il trattamento e lo stoccaggio di tutte le acque meteoriche, sia di prima che di seconda pioggia;
 - a.3.considerato che il sito ricade nell'ex SIN “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano”, dovrà essere presentato agli Enti preposti il Piano di indagini preliminari di cui al D.D. 796 del 09/06/2014, da eseguirsi prima della realizzazione della pavimentazione in cemento e della messa in posto del telo in HDPE;
 - a.4.lo stoccaggio di rifiuti in ingresso e delle materie prodotte deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro;
 - a.5.tutte le singole movimentazioni devono essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
 - a.6.al fine di limitare l'impatto visivo dell'impianto, l'emissione all'esterno di rumore e di eventuali polveri, dovranno essere realizzate fasce vegetazionali lungo il perimetro dell'impianto, con la messa a dimora di un sistema di alberature di specie;
 - a.7.l'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, alla vasca di raccolta, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 - a.8.è necessario ed obbligatorio acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i;
 - a.9.i livelli di rumore in corrispondenza del recettore residenziale più prossimo (circa 60 m) dovranno rispettare i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - a.10.entro 3 mesi dall'avvio delle attività nelle nuove condizioni operative dovrà essere intrapresa un'attività di monitoraggio dei valori di rumorosità prodotti onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri). I risultati di tali monitoraggi dovranno essere inviati al competente settore regionale;
 - a.11.prima dello scarico al suolo delle acque bianche trattate, effettuare la verifica della rispondenza dei singoli parametri delle acque depurate ai limiti imposti dal D.lgs. 152/2006 e dal regolamento della Regione Campania per gli scarichi delle acque nel suolo e sottosuolo;
 - 12.a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dall'attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di

messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;

- b. che l'esito della Commissione del 23/06/2015 - così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente Soc. Rosma Ecologica Srl autodemolizione con nota prot. reg. n. 580240 del 31/08/2015;
- c. che, con nota prot. Reg.le n.621381 del 17/09/2015, la Soc. Rosma Ecologica Srl autodemolizione non ha nessuna osservazione in merito al parere della Commissione del 23/06/2015 e chiede di emanare il relativo decreto dirigenziale;
- d. che la Soc. Rosma Ecologica Srl autodemolizione ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 6/11/2014, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- D.M. n. 52 del 30/03/2015;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 23/06/2015, il progetto "Adeguamento tecnico funzionale del Centro di autodemolizione esistente" da realizzarsi alla Contrada Curcio nel Comune di Acerra (NA), proposto dalla Soc. Rosma Ecologica Srl autodemolizione, con sede in Acerra (NA) CAP 80011 C.da Curcio, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 1.1. le operazioni di cui all'Allegato IV punto 7 lettera z.b del D.lgs 152/06 "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9, della parte IV del Decreto Legislativo n° 152/2006", dovranno essere limitate alle operazioni di riduzione volumetrica dei veicoli bonificati attraverso l'impiego di pressa mobile;

- 1.2.considerata la presenza nelle aree di piazzale di autoveicoli da bonificare, l'impianto per la gestione delle acque bianche dovrà garantire il trattamento e lo stoccaggio di tutte le acque meteoriche, sia di prima che di seconda pioggia;
 - 1.3.considerato che il sito ricade nell'ex SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano", dovrà essere presentato agli Enti preposti il Piano di indagini preliminari di cui al D.D. 796 del 09/06/2014, da eseguirsi prima della realizzazione della pavimentazione in cemento e della messa in posto del telo in HDPE;
 - 1.4.lo stoccaggio di rifiuti in ingresso e delle materie prodotte deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro;
 - 1.5.tutte le singole movimentazioni devono essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
 - 1.6.al fine di limitare l'impatto visivo dell'impianto, l'emissione all'esterno di rumore e di eventuali polveri, dovranno essere realizzate fasce vegetazionali lungo il perimetro dell'impianto, con la messa a dimora di un sistema di alberature di specie;
 - 1.7.l'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, alla vasca di raccolta, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 - 1.8.è necessario ed obbligatorio acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i;
 - 1.9.i livelli di rumore in corrispondenza del recettore residenziale più prossimo (circa 60 m) dovranno rispettare i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - 1.10.entro 3 mesi dall'avvio delle attività nelle nuove condizioni operative dovrà essere intrapresa un'attività di monitoraggio dei valori di rumorosità prodotti onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri). I risultati di tali monitoraggi dovranno essere inviati al competente settore regionale;
 - 1.11.prima dello scarico al suolo delle acque bianche trattate, effettuare la verifica della rispondenza dei singoli parametri delle acque depurate ai limiti imposti dal D.lgs. 152/2006 e dal regolamento della Regione Campania per gli scarichi delle acque nel suolo e sottosuolo;
 - 1.12 a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dall'attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;
 3. **CHE** ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
 4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
 5. **DI** trasmettere il presente atto:

alla Soc. Rosma Ecologica Srl autodemolizione, al Comune di Acerra (NA), all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, alla U.O.D. 52.05.17, alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Dott. Raimondo Santacroce